

**Dott. Mario Conte**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Giovanni Orso**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Rag. Pierluigi Martin**  
Consulente Aziendale

**Dott.ssa Paola Ongarato**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Dott.ssa Marta De Zen**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Dott.ssa Sara Martinazzo**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Michael Favrin**  
Esperto Contabile

**Dott.ssa Milena Liviero**  
Dottore Commercialista

## Circolare n. 14 / 2025

Castelfranco Veneto, 07 luglio 2025

Spett.li

**CLIENTI**

## NOVITA' DECRETO FISCALE

Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL n.84/2025, c.d. "Decreto Fiscale", contenente una serie di disposizioni urgenti in materia fiscale, di seguito esaminate.

### **REDDITO D'IMPRESA**

#### **TRACCIABILITA' SPESE DI TRASFERTA DIPENDENTI/AMMINISTRATORI**

Con nostra circolare n. 2 del 16.01 u.s. avevamo evidenziato che **le spese** di trasferta e i rimborsi relativi a **vitto, alloggio, viaggio e trasporto (taxi, noleggio con conducente. Esclusi trasporto effettuati con autoservizi pubblici di linea)**, **devono essere pagate con metodi tracciabili** al fine di:

- essere deducibili per l'impresa ai fini IRES/IRPEF e IRAP;
- essere NON imponibili per il dipendente ai fini dei redditi di lavoro.

**ORA** l'obbligo di tracciabilità viene **limitato alle spese sostenute in Italia**.

Pertanto NON interessa le spese sostenute all'estero in occasione delle predette trasferte, che potranno essere pagate anche in contanti senza comprometterne la non concorrenza alla formazione del reddito.

La novità in esame è applicabile per tutte le spese sostenute dal 01.01.2025. SOLO ai fini di deducibilità per le imprese, la novità è applicabile per le spese sostenute a decorrere dal 18.06.2025.

### **REDDITO LAVORO AUTONOMO**

#### **TRACCIABILITA' SPESE DI RAPPRESENTANZA**

Obbligo già esistente per le imprese, oggi viene esteso ai lavoratori autonomi. Le spese di rappresentanza (comprese quelle per l'acquisto/importazione di oggetti d'arte, antiquariato e collezione/ beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito) sono deducibili – nel rispetto del

limite dell'1% dei compensi percepiti - SOLO SE il pagamento è stato effettuato con mezzi tracciabili.

La novità in esame è applicabile per tutte le spese di rappresentanza sostenute dal 18.06.2025

#### **TRACCIABILITA' SPESE DI TRASFERTA**

Si ricorda che, a decorrere dal 2025, ai sensi dell'art. 54 comma 2 lett. b) del TUIR, i RIMBORSI delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o noleggio con conducente, sostenute dal lavoratore autonomo per l'esecuzione di un incarico e **addebitate analiticamente al committente**, risultano NON imponibili in capo al lavoratore autonomo. Specularmente, le SPESE sostenute ed oggetto di riaddebito analitico saranno INDEDUCIBILI → Si costituisce quindi una partita di natura finanziaria, senza alcun impatto nella determinazione del reddito.

Il decreto Fiscale 84/2025, introduce anche per queste spese l'obbligo di **pagamento tramite mezzi tracciabili** per le sole spese sostenute nel territorio dello Stato. Di conseguenza, SE tali spese NON vengono tracciate, i rimborsi concorrono alla determinazione del reddito tassato.

Nell'ipotesi di inadempimento del committente, si fa presente che tali spese diventano DEDUCIBILI (a condizione che le stesse siano state originariamente pagate con mezzi tracciabili).

#### **INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI**

Gli interessi ed altri proventi finanziari percepiti nell'ambito del reddito di lavoro autonomo (è il caso per esempio degli interessi attivi sui c/c) costituiscono **redditi di capitale**.

Tale novità in esame è applicabile dal periodo d'imposta 2024.

#### **SPLIT PAYMENT**

Dal 1° luglio 2025 le **società quotate** inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana sono **escluse** dall'ambito applicativo dello split payment.

I cedenti e prestatori che effettuano operazioni nei confronti di tali società, incassano dalle stesse l'IVA addebitata in via di rivalsa, salvo quando si applica il reverse charge.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Distinti Saluti  
**CONTECERVI SRL STP**